



N. 1917-*bis*

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 marzo 2016, dell'articolo 19 del testo proposto dalle Commissioni permanenti 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite per il

### DISEGNO DI LEGGE N. 1917

«Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»

approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2015, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati CIRIELLI, RAMPPELLI e TOTARO (45); DURANTI, PIRAS, MARCON, SCOTTO, DI SALVO, COSTANTINO, FRATOIANNI, LACQUANITI, MELILLA, NICCHI, PIAZZONI e RICCIATTI (933); GAROFANI, AMENDOLA e SCANU (952); ARTINI, BASILIO, RIZZO, FRUSONE, CORDA, TOFALO, Paolo BERNINI, DI BATTISTA, Manlio DI STEFANO, DEL GROSSO, SCAGLIUSI, GRANDE, TACCONI e SIBILIA (1959)

(V. Stampati Camera nn. 45, 933, 952 e 1959)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 maggio 2015

Disposizioni in materia di *intelligence*

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, anche in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione altresì di assetti della Difesa.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di *intelligence* di cui al comma 1.

3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 19 della legge recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali» e, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.